

Pier Mellini
Vicolo al Noceto 5
6600 Locarno
Tel. 091/752.14.05
Cellulare: 079/526.07.15
E-mail: pmellini@ticino.com

Lodevole
Consiglio Comunale
della Città di Locarno
6600 Locarno

Locarno, 24 ottobre 2008

MOZIONE

inoltrata ai sensi dell'art. 67 della Legge Organica Comunale e dell'art. 37 del Regolamento Comunale della città di Locarno da

Pier Mellini

riguardante la mancata assegnazione del docente di attività creative presso la sede di SE di Locarno-Monti.

Nelle scuole elementari l'educazione alle attività creative è più comunemente chiamato lavoro manuale- assume grande valore per lo sviluppo delle capacità motorie del bambino. Con l'ultima riforma dei programmi di SE, è stato abolito il termine lavoro femminile e lavoro manuale, aggregando le due attività in una sola: attività creative appunto sancendo nel contempo la sua grande importanza.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 all'art. 32 recita testualmente:

¹Le attività creative, l'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 15 allievi, l'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva; nelle sezioni con 3 e più classi il numero-limite degli allievi è stabilito dal Regolamento.

³I Municipi hanno la facoltà di assumere un docente di attività creative anche per sezioni con meno di 16 allievi; in tal caso gli oneri salariali sono interamente a loro carico.

La sede di Locarno-Monti, che già appare penalizzata nelle lezioni di educazione fisica in quanto non dispone di una palestra, risulta pure priva di un docente di attività areative e questo nonostante i genitori stessi, con lettera del 17 giugno 2008, ne abbiano fatto richiesta.

A questo proposito è utile ricordare che la sede dei Monti è composta da una biclasse (1° ciclo) di 14 allievi, mentre il secondo ciclo è composto da una pluriclasse di 3 classi per un totale di 13 allievi.

Secondo il Regolamento d'applicazione della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996, all'art. 18 si dice chiaramente che "*Quando il numero degli allievi è superiore a 12 nelle sezioni di tre e quattro classi, rispettivamente a 10 nelle sezioni di cinque classi, l'insegnamento delle attività creative è svolto dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva*".

Appare quindi evidente che la decisione del Municipio di non assegnare, almeno alle classi del secondo ciclo, il docente di attività areative, si scontra con quanto recita la legge stessa.

Le motivazioni addotte dal Municipio e sostenute dalla Capo Dicastero, On. Zaninelli, a sostegno della posizione presa, appaiono, alla luce di quanto espresso sopra, fuori luogo.

Di fatto, con il suo agire, il Municipio ha contribuito da una parte a privare le sedi dei Monti di un diritto sancito dalla Legge, dall'altro a sminuire di fatto l'importanza di questa materia d'insegnamento.

Bisogna inoltre aggiungere che, se nelle classi del primo ciclo è possibile programmare attività comuni, vista l'età degli allievi, altrettanto non si può fare con le classi del secondo ciclo; infatti gli allievi della terza classe hanno esigenze, ma soprattutto capacità manuali molto differenziate dagli allievi di quinta, da qui la necessità, oltre che di proporre un programma completo, anche quella di offrire attività differenziate.

Per ovviare a questo, a mio modo di vedere, errore di valutazione, scaturito anche, ma non solo, dal fatto che non sono state sentite le docenti interessate ma unicamente la Commissione Scolastica, di ritornare sulla decisione presa e di assegnare a partire da subito il docente di attività creative, secondo i disposti di Legge, alla pluriclasse del secondo ciclo, e di valutare l'opportunità di estendere il provvedimento anche alla biclasse del primo ciclo.

Con ossequio.

Pier Mellini, Consigliere Comunale PS